



# COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

Largo A. De Gasperi, 1 – 21020 Casciago

Tel. 0332 211022 – Fax 0332 227650

P. IVA 00564180123

informa@comune.casciago.va.it

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

(approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 31.03.2021, n.003)

### INDICE GENERALE

CAPO I -PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto	
Art. 2 - Definizioni	
Art. 3 – Finalità e garanzie	
Art. 4 – Trattamento dei dati personali	
Art. 5 – Rilevazione di violazioni al Codice della Strada	
Art. 6 – Abbandono di rifiuti	
CAPO II	
Art. 7 – Responsabile del trattamento	
Art. 8 – Dotazioni	
Art. 9 – Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole)	
Art. 10 – Altri strumenti di videoripresa	
Art. 11 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione	
Art. 12 – Accesso ai sistemi e credenziali	
CAPO III	
Art. 13 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	
Art. 14 – Obblighi degli operatori	
Art. 15 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	
Art. 16 – Informazioni rese agli interessati	
Art. 17 – Diritti agli interessati	
Art. 18 – Sistemi integrati di videosorveglianza	
Art. 19 – Sicurezza dei dati	
Art. 20 – Cessazione del trattamento dei dati	
Art. 21 - Trattamento di dati personali	

Art. 22 – Comunicazione dati personali	
CAPO IV	
Art. 23 – Tutela	
CAPO V	
Art. 24 – Modifiche al Regolamento	
Art. 25 – Pubblicità del Regolamento	
Art. 26 – Entrata in vigore	

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Casciago.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

- **D.L. 20 febbraio 2017 n. 14** “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (cd. *Decreto Sicurezza*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, **convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48**;

- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- **D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51**, recante **attuazione della direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- **Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53** (c.d. Decreto sicurezza-bis) e successiva conversione in legge.

- **Legge 14 giugno 2019, n. 55** (c.d. Sblocca cantieri) e successiva conversione in legge;

- **Direttiva** del M.I. 30 aprile 2015 “*Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio*”;

- **Circolare** MININT 29 novembre 2013, “*Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali*”;

- **Circolare** del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva*”;

- **D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, come modificato dal **D. Lgs. 101/2018** recante: recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- **art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modificazioni;
- **Decalogo** del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- **Circolare** del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009 n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ", ed in particolare dall'art. 6;
- **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** Garante dell'8 aprile 2010.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e/o ciascuno strumento di rilevazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente è chi determina i mezzi e le modalità dei trattamenti.
- e) Responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) Designato al trattamento è la persona fisica che può compiere operazioni di trattamento sotto la direzione e la responsabilità del titolare o del Responsabile che la designa;
- g) per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

2. Per le restanti definizioni, si rimanda ai testi di Legge e ai provvedimenti citati all'art. 1.

## ART. 3 – FINALITÀ E GARANZIE

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Casciago (VA)– Ufficio di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale,

si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

#### ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio urbano del Comune di Casciago (VA) e nelle proprietà comunali, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, liceità, finalità, necessità e proporzionalità tra i mezzi impegnati ed i fini perseguiti. In particolare, l'attività di videosorveglianza, nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi normativi, raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Casciago (VA) in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, D. lgs. 31 marzo 1998 n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla L.R.L. 01 aprile 2015, n.06, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche in legge 24 luglio 2008, n.125, dal D.L. 23 febbraio 2009, convertito con modifiche in legge 23 aprile 2009, n.38, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. In particolare, l'uso d'impianti di videosorveglianza è strumento per attuazione di un sistema di politiche integrate di Sicurezza Urbana. La disponibilità tempestiva d'immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine.
3. In relazione alla loro tipologia, gli impianti di videosorveglianza, in sintesi sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire la protezione e l'incolumità pubblica dei cittadini e ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "Sicurezza Urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
  - b) a tutelare gli immobili ed i beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al demanio ed al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente;
  - c) al controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della protezione ed incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla "Sicurezza Urbana", alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti da soggetti pubblici, nonché sotto il profilo della tutela ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e sostanze pericolose, nonché per il rispetto delle norme in materia di conferimento, smaltimento, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
  - d) al monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale, per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale con l'impiego tempestivo e più razionale delle risorse umane;
  - e) ad attivare uno strumento operativo di Protezione Civile su territorio comunale;
  - f) ad acquisire fonti di prova, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati; non possono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri inerenti il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6. I dati raccolti per i fini di cui al presente regolamento non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, salvo esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

7. È consentito il trattamento dei dati raccolti mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle specifiche dettate dal successivo art. 5.

È altresì consentito l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il rilevamento delle violazioni inerenti l'abbandono dei rifiuti e la tutela Ambientale nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle disposizioni di Legge, delle direttive del Garante e di quelle specifiche dettate dal successivo art. 6.

#### ART. 5 – RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni relative all'accesso nelle Zone a Traffico Limitato (sistema di controllo ZTL tramite varchi elettronici) o di altri impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

1. vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;

2. le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;

3. l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada;

4. le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;

5. le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte

salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;

6. le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali; secondo le indicazioni fornite dal punto 5.3.2 della direttiva Garante del 08/04/2010, la necessità di fornire tale informativa può ritenersi soddisfatta mediante l'apposizione dei segnali previsti obbligatoriamente dal Codice della Strada.

7. i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

#### ART. 6 – ABBANDONO DI RIFIUTI

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno essere utilizzati telecamere di tipo riposizionabile.

4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

a) vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;

b) le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti; a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;

c) le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa fermo restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto.

d) le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;

e) le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;

f) i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

## CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### ART. 7 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona fisica o giuridica nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Casciago (VA) presso il Comando della Polizia

Locale, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

## ART. 8 – DOTAZIONI

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento del servizio e controllo del territorio, nel caso di insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in presenza di una effettiva necessità, delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy del 26 luglio 2016 n. 49612 e del provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018, con cui sono state impartite prescrizioni di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di effettiva necessità e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4.

3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. Il personale autorizzato, all'esito delle dovute verifiche, proceda alla conservazione delle immagini per un tempo superiore ai sette giorni oppure ne disporrà, ove richiesto, la comunicazione alle compagnie di assicurazione o alle forze di Polizia, atteso che la vigente normativa non prevede alcuna forma di "notifica" al Garante ma solo l'opportunità di annotare su un apposito registro i relativi trattamenti ex art. 30 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato e il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché

conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati automaticamente.

5. Il disciplinare tecnico di cui al precedente co.2 dovrà individuare,

- a)- le specifiche condizioni che legittimano l'attivazione dei dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alle cautele da adottare nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti "deboli" quali vittime di reati, testimoni, minori di età o riprendano luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza; specifiche istruzioni devono altresì essere fornite ai soggetti autorizzati in servizio presso la centrale operativa;
- b)- predisporre l'effettuazione da parte dei soggetti autorizzati, resa nota con il disciplinare interno, di attività di verifica sulle immagini al fine di accertarne l'effettiva rilevanza rispetto alle finalità perseguite e tanto anche in caso di motivata e fondata esigenza di necessità di una eventuale conservazione delle riprese per un tempo superiore ai sette giorni;
- c)- effettuare il tracciamento delle operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati;
- d)- predisporre misure idonee affinché la funzionalità audio non sia attiva;
- e)- disporre il previo oscuramento delle immagini riferite a soggetti terzi non coinvolti dai fatti in caso di comunicazione delle immagini alle compagnie di assicurazione o comunque ad altri soggetti per le specifiche finalità di competenza;
- f)- predisporre idonee misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte;
- g)- conservare le registrazioni video in forma cifrata, utilizzando tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;
- h)- cancellare irreversibilmente le registrazioni una volta decorso il tempo di conservazione previsto utilizzando meccanismi di cancellazione automatica;
- i)- predisporre adeguati strumenti di comunicazione per avvisare gli utenti anche a bordo delle vetture, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e le sue caratteristiche, specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva.

#### ART. 9 - TELECAMERE MODULARI E RIPOSIZIONABILI (FOTO TRAPPOLE)

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimano il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
4. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 5 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa anche in tema di idonea informativa.

#### ART. 10 ALTRI STRUMENTI DI VIDEORIPRESA



1. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali e nei limiti delle prescrizioni dell'Autorità Garante Privacy.
2. In particolare può dotarsi di – droni – sia per l' esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l' Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall' art. 5 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

#### ART. 11 – NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In particolare i compiti affidati agli incaricati, nello specifico, sono quelli di:
  - a) trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) accedere ai dati unicamente con le credenziali assegnate senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati; le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri alfanumerici comprensivi di un carattere speciale; le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non dovendo contenere elementi personali riconducibili al medesimo;
  - c) effettuare la sola consultazione esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni; d) verificare che le registrazioni non superino i termini temporali di legge, ovvero i 7 (sette) giorni controllando saltuariamente che la sovra registrazione sia attiva;
  - e) comunicare al titolare eventuali accessi non autorizzati da parte di soggetti terzi, negli ambienti in cui risiedono gli schermi e/o le registrazioni;
  - f) non creare salvataggi dati o banche dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del Responsabile del trattamento;
  - g) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
  - h) supervisionare i soggetti preposti alla manutenzione dell'impianto quando questi avvengano in loco;
  - i) prendere visione del presente regolamento, il quale costituisce a tutti gli effetti documento formativo-informativo per un corretto uso della strumentazione necessaria al funzionamento dell'impianto.
5. Gli incaricati del trattamento materiale devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed ai locali dove sono custoditi gli apparati di archiviazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Casciago (VA), agli armadi per la conservazione temporanea degli archivi ed alle postazioni per la visualizzazione e l'estrapolazione delle immagini.

#### ART. 12 – ACCESSO AI SISTEMI E CREDENZIALI

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale. In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

#### CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

##### ART. 13 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, 5 e 6 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3; e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale in conformità all'elenco delle aree di ripresa ed in relazione alle esigenze e finalità di cui al presente Regolamento. La collocazione delle telecamere può essere modificata, in base ad esigenze inerenti la sicurezza urbana, ambientale, senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le telecamere utilizzate per le finalità di cui al precedente art. 6 sono dotate di un sistema infrarosso autonomo per la visione notturna. Le telecamere sono dotate di sistemi di ripresa digitale e generano flussi video su rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP.

Inoltre le telecamere dei sistemi di videosorveglianza potranno essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e/o digitale nonché collegate ad un centro di

gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa confluiscono verso uno o più apparati di archiviazione NVR (Network Video Recorder) del Comune di Casciago collocati presso i locali di proprietà comunale situati in Casciago, Via Largo Alcide De Gasperi n° 1 (salvo eventuali mutamenti ovvero ricollocamento degli uffici di Polizia Locale che nel caso verranno comunicati tempestivamente agli organi competenti), che risultano protetti da idonei sistemi di sicurezza di tipo fisico e logico. I suddetti segnali video sono altresì visualizzati per mezzo di monitor situati presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale ovvero in remoto su dispositivi in uso alla Polizia Locale per controlli mirati ed attività d'istituto. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente Regolamento, quando la sala controllo non è presidiata. Fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, le immagini videoregistrate e i dati sono conservati per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso il server di sistema anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

4. Le telecamere ambientali mobili implementano il salvataggio delle immagini su SD card o su altro supporto di memorizzazione digitale. Per quanto concerne la modalità relativa alla raccolta dei dati mediante dispositivi elettronici per la rilevazione al Codice della Strada e mediante telecamere per il controllo del deposito di rifiuti, si rinvia ai precedenti art. 5 e 6.

#### ART. 14 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione richiesta al Responsabile del trattamento designato.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### ART. 15 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvede a darne comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 12 l'incaricato procede alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia Giudiziaria.

5. Nel caso in cui gli altri organi di Polizia, nello svolgimento delle loro indagini, necessitino informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata, indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, producendo altresì i supporti informatici necessari alla registrazione delle immagini, entro i termini massimi di conservazione delle immagini stabiliti dal presente Regolamento.

#### ART. 16 – INFORMAZIONI RESE AGLI INTERESSATI

1. Il Comune di Casciago (VA) in ottemperanza a quanto disposto dagli allegati al provvedimento dell'8 aprile 2010 e riportati in calce al presente regolamento nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, prima del raggio di azione delle stesse, anche nelle loro immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la rilevazione è effettuata dal Ufficio di Polizia Locale per fini riguardanti la Sicurezza Pubblica ed Urbana".

2. In relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento ed alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli. Questi ultimi devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale e possono inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. Il Comune di Casciago (VA) nella persona del responsabile, comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art.25, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale ed in particolare mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Nella predetta comunicazione sono contenute almeno le seguenti informazioni: a) indicazione del Titolare e del Responsabile del trattamento; b) finalità del trattamento; c) modalità di utilizzo e di posizionamento delle telecamere; d) diritti esercitabili dall'interessato; e) termini di conservazione delle immagini registrate.

4. Detta informativa può essere reperita sul sito istituzionale del Comune senza spese od oneri aggiuntivi a carico dell'interessato.

#### ART. 17 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto: a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

#### ART. 18 – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza: a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati; b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro unico" gestito da un soggetto terzo;

dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare; c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante della privacy ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato d'informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia.

2. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli), il Titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante della privacy.

#### ART. 19 – SICUREZZA DEI DATI

1. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati diversi profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l'associazione con i diversi profili operativi agli operatori incaricati avviene secondo le indicazioni del Responsabile del trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.
2. I sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alle disposizioni di legge.
3. La rete utilizzata per il trasporto dei flussi video dalle telecamere ai sistemi di memorizzazione è una rete proprietaria, chiusa, non interconnessa con altre reti private (rete interna dell'amministrazione comunale) o pubbliche (Internet). Qualora risulti necessaria la trasmissione dei flussi video su una rete pubblica, essa dovrà avvenire su canali protetti da crittografia o preferibilmente su sistemi VPN di comprovata sicurezza. La trasmissione mediante una rete fibra ottica di telecomunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
4. I soggetti preposti alle operazioni derivanti da esigenze di manutenzione potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
5. Il Responsabile del trattamento e gli incaricati custodiscono le chiavi dove sono custoditi gli apparati di archiviazione, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali di archiviazione, le chiavi dei locali ove sono allocati gli apparati trasmissivi di telecomunicazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
6. Per quanto concerne i dispositivi viene comunque garantita, per quanto tecnicamente possibile, l'osservanza dei principi di sicurezza logica e fisica richiamati nei precedenti commi.

#### ART. 20 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei presupposti per i quali era stato effettuato un trattamento mediante l'impianto di videosorveglianza, i dati personali saranno distrutti da tutti i supporti di memorizzazione.

#### ART. 21 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Per quanto concerne i sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, si rimanda all'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

1. Per quanto concerne eventuali danni derivanti dal trattamento dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, si rimanda all'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche dettate dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2018 n.101 e modificazioni e o integrazioni e del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

#### ART. 22 – COMUNICAZIONE DATI PERSONALI

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Casciago (VA) a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

#### CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

##### ART. 23 – TUTELA

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alle normative vigenti in materia. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

#### CAPO V MODIFICHE

##### ART. 24 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Copia del presente regolamento dovrà essere tenuto a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, presso il Comando di Polizia Locale di Casciago (VA).

##### ART. 25 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

#### ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.